

Sentenza Corte di Cassazione 30 luglio 2002, n. 11302

Sezione Lavoro

Licenziamento - Impugnazione - Prova dell'avvenuto recapito al datore di lavoro - Onere del lavoratore - Presunzioni - Ammissibilità.

Giusta causa - Principio di immutabilità della contestazione - Applicabilità

Al fine di provare l'avvenuto recapito all'«indirizzo» del datore di lavoro dell'impugnativa di licenziamento (quale atto recettizio ai sensi dell'art. 1335 Cod. civ.), il lavoratore può avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, e quindi anche di presunzioni idonee a provare l'invio dell'atto in un luogo che per collegamento ordinario o normale frequenza o preventiva indicazione appartenga alla sfera di dominio o controllo del destinatario.

Al licenziamento per giusta causa è applicabile il principio della immutabilità della contestazione, con riguardo alle circostanze, di fatto su cui esso è fondato; deve pertanto escludersi la legittimità del licenziamento nella ipotesi in cui il giudice abbia ritenuto la sussistenza della giusta causa con riferimento ad un fatto non corrispondente a quello contestato dal datore di lavoro.